



# **CITTÁ DI ROSARNO**

**- Provincia di REGGIO CALABRIA -**

\*\*\*\*\*

## ***“REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE”<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 24 feb. 2000, esecutiva.  
Rettificato con delibera del C.C. n° 15 del 26/02/2001, esecutiva.  
Rettificato con delibera della Commissione Straordinaria n° 29 del 11/02/2009.

## INDICE

<b>INDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>ARTICOLO 1: AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2: ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI</b> .....	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 3: AGEVOLAZIONI TRIBUTARI</b> .....	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 4: ALIQUOTE E TARIFFE</b> .....	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 5: AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 6: ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 7: RESPONSABILI DELLE ENTRATE</b> .....	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 8: RISCOSSIONE ORDINARIA</b> .....	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 9: RISCOSSIONE COATTIVA</b> .....	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 9BIS: AFFIDAMENTO SERVIZIO</b> .....	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 10: DILAZIONI DI PAGAMENTO</b> .....	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 11: RIMBORSI</b> .....	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 12: LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI</b> .....	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 13: SANZIONI</b> .....	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 14: CAUSE DI NON PUNIBILITÀ</b> .....	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 15: ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO</b> .....	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 16: AVVISO DI ACCERTAMENTO</b> .....	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 17- NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI</b> .....	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 18: CONTENZIOSO</b> .....	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 19: L'AUTOTUTELA</b> .....	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 20: DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> .....	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 21: NORME FINALI</b> .....	<b>9</b>

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

## **Articolo 1: Ambito e scopo del regolamento**

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e dalla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

## **Articolo 2: Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

## **Articolo 3: Agevolazioni tributari**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

## **Articolo 4: Aliquote e tariffe**

1. Il Consiglio comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

## **Articolo 5: Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni .
2. Eventuali e successive modificazioni, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. Sono esenti dai tributi comunali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

## **Articolo 6: Accertamento con adesione**

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e

di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può adottare il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

2. *Il Regolamento di cui al comma precedente dovrà rispettare i principi generali dell'ordinamento giuridico, fra cui quello diretto alla salvaguardia dei diritti ed interessi tutelati dalla legge. Pertanto sarà possibile eliminare o modificare in senso peggiorativo per il contribuente le agevolazioni previste dalla legge (anche nel rispetto della circolare ministeriale n° 118 del 26/05/1999 pubblicata sulla G. U. n° 128 del 03/06/1999).*<sup>2</sup>

### **Articolo 7: Responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie i dirigenti/funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato a norma di legge.
3. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione o Piano delle risorse e degli obiettivi.
4. I responsabili provvedono ad attuare quanto necessario per l'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, così come previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
5. Spettano ai responsabili delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
6. Il funzionario del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
7. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e degli eventuali regolamenti attuativi.

### **Articolo 8: Riscossione ordinaria**

8. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi, qualora vigenti;
9. qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
  - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
  - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  - d) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale.

La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.

Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si consi-

---

<sup>2</sup> Comma aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 26.02.2001, esecutiva.

derano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

I funzionari responsabili delle entrate, qualora la riscossione avvenga tramite ruolo, appongono il visto di esecutorietà per i ruoli previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.

### **Articolo 9: Riscossione coattiva**

1. *La riscossione coattiva, a far data del 01/01/2009, può essere attuata<sup>3</sup> secondo il combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, del D. Lgs. 37/99, D. Lgs. 46/99 e successivi provvedimenti in materia:*
2. Nella gestione delle singole entrate i responsabili dei servizi possono attivare la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il responsabile del servizio ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.
4. Compete al responsabile del servizio la formazione dei ruoli coattivi ai sensi del D.P.R. 602 del 1973 ed il visto di esecutività degli stessi.

### **Articolo 9bis: Affidamento servizio<sup>4</sup>**

1. La esternalizzazione del servizio di riscossione avviene nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

### **Articolo 10: Dilazioni di pagamento**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, previa domanda del debitore, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - b) durata massima di ventiquattro mesi;
  - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
2. Nel caso di domanda successiva all'inizio delle procedure di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a lire dieci milioni, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.
3. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.
5. *Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:*
  - a) *Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;*
  - b) *Ammontare del debito superiore a £ 300.000;*

<sup>3</sup> Così modificato con delibera della Com. Straord. N° 29 del 11/02/2009.

<sup>4</sup> Articolo aggiunto con delibera della Com. Straord. N° 29 del 11/02/2009.

- c) *Durata massima: ventiquattro mesi;*
- d) *Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;*
- e) *Decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.*

*È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.*

*Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.*

*Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a £ 50.000.*

*Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a £ 20.000.000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.<sup>5</sup>*

6. In deroga ai precedenti commi la Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, con proprio atto, può sospendere i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie e patrimoniali o differirli per tutti o determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni disagio economico, legati anche a problemi incidenti sull'economia locale, individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

### **Articolo 11: Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

### **Articolo 12: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare, per pervenire alla riscossione del tributo e della sanzione nonché degli oneri di riscossione, il relativo versamento non è dovuto qualora l'ammontare non superi L. 20.000.
2. Analogamente non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a L. 20.000.

### **Articolo 13: Sanzioni**

1. Le sanzioni per la non osservanza del dettato normativo e regolamentare sono irrogate nella misura e con le modalità previste dalle leggi;
2. In considerazione del disposto del comma 133, lettera 1) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui informare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti:
  - a. la gravità della violazione commessa, anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
  - b. la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;

---

<sup>5</sup> Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 26/02/2001, esecutiva.

- c. le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
- d. l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;
- e. l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
- f. l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
- g. l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
- h. l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
- i. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
- j. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivino da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall'Ente Locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.
- k. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un Comune diverso.

### **Articolo 14: Cause di non punibilità**

1. È esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

### **Articolo 15: Attività di verifica e di controllo**

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o del Piano delle risorse e degli obiettivi, la Giunta Municipale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle attività gestionali e delle procedure, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.
6. In conformità al disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
7. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## **Articolo 16: Avviso di accertamento**

1. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
  - a. provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
  - b. procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
  - c. provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
  - d. recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
  - e. applica le sanzioni collegate al tributo.
2. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione<sup>6</sup>; il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento rivolgersi all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

## **Articolo 17- Notificazione degli atti**

4. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

## **Articolo 18: Contenzioso**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Spetta al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previo parere del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale<sup>7</sup> proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.
4. È compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

## **Articolo 19: L'autotutela<sup>8</sup>**

6. Il funzionario responsabile del settore, previo parere del Funzionario responsabile dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o

---

<sup>6</sup> D. L. 19/06/197, n. 218.

<sup>7</sup> Art. 48 D. Lgs. 546/92.

<sup>8</sup> Regolamento approvato con D.M. 11/02/1997, n° 37.

errati.

7. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
8. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile del servizio, previo parere del Funzionario responsabile dell'entrata, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso.
9. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile del servizio, previo parere del Funzionario responsabile dell'entrata, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
10. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

### **Articolo 20: Disposizioni transitorie.**

1. Le norme di cui all'articolo 11 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'1.1.2000 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

### **Articolo 21: Norme finali.**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. È abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2000. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unitamente all'atto deliberativo al Ministero delle Finanze. Sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, giusto quanto disposto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 101/E, del 17 aprile 1998.
4. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.
5. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel POA (Piano di Adozione dell'EURO nella Pubblica Amministrazione).
6. Per le procedure in corso, alla data di adozione del presente atto, valgono le norme *precedentemente in vigore*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Comma inserito con delibera della Com. Straord. N° 29 del 11/02/2009.